

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO  
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, N. 231

*Nuove Vacanze Romane S.r.l.*

**PARTE SPECIALE PER REATO**

**Allegato 1**

Revisione	Approvazione	Natura delle modifiche
00	Delibera del CdA del 10 ottobre 2025	Adozione ed approvazione F.to Il Presidente del CdA Dott. Francesco Cetta

## INDICE

PARTE SPECIALE “A” – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE.....	3
PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI.....	18
PARTE SPECIALE “C” – REATI TRANSNAZIONALI, DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, DELITTI CON FINALITA’ DI .....	26
PARTE SPECIALE “D” – REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SULLAVORO .....	37
PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO .....	44
PARTE SPECIALE “F” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE .....	51
PARTE SPECIALE “G” – REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLICITO DEI DATI .....	56
PARTE SPECIALE “H” – CONTRAFFAzione E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	64
PARTE SPECIALE “I” – DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE .....	71
PARTE SPECIALE “L” – REATI AMBIENTALI.....	78
PARTE SPECIALE “M” – REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI .....	84
PARTE SPECIALE “N” – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE .....	91
PARTE SPECIALE “O” – REATI TRIBUTARI.....	95
PARTE SPECIALE “P” – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	101

## **PARTE SPECIALE “A”**

### **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **1. *Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs.n.231/2001***

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione e corruzione*) del d.lgs. n. 231/2001.

#### ***Peculato (art. 314 c.p.)***

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria.

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

#### ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)***

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

#### ***Malversazione di erogazione pubbliche (art. 316-bis c.p.)***

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

#### ***Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro

5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)***

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico o con l'Unione europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

***Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera. Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

***Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, comma 1, L. 898/1986)***

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

***Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)***

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrarrendersi sia in un atto conforme all'esercizio della funzione (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Tale fattispecie si realizza qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Il secondo comma prevede inoltre che venga punito anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

***Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità*”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)*** Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);  
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;  
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;  
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

### ***Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)***

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La sanzione rileva, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

### ***Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)***

Questa fattispecie sanziona con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi chiunque, fuori

dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Di seguito si riportano, per chiarezza la definizione di Pubblica Amministrazione e le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal Codice Penale.

### ***Pubblica amministrazione***

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

### ***Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)***

Ai sensi dell'articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione

o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

### ***Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)***

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinvie all’articolo n. 358 c.p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

## **2. Funzioni coinvolte**

Direzione Amministrativa

Direzione HR/Legale;

Direzione Contabilità;

Direzione acquisti;

Direzione vendite e programmazione eventi.

## **3. Attività sensibili ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L’art. 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001 individuano le specifiche ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L’analisi dei processi aziendali di Nuove Vacanze Romane, svolta nel corso del Progetto, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione dei reati c.d. “presupposto”. Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno e le funzioni/unità organizzative coinvolte nella Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i. ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi.*** si tratta delle attività in cui si concretizza l’approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell’attività della Società e delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera, nell’ambito di appalti e subappalti.

- ii. **Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale:** si tratta delle attività che si concretizzano nella stipula di contratti con terzi relativi alla cessione dei diritti di ripresa, registrazione e/o di riproduzione degli spettacoli della Società (es. attraverso la realizzazione di materiale audio-visivo, attraverso la concessione della diretta televisiva o radio, ecc.).
- iii. **Gestione delle transazioni finanziarie:** si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi e dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.
- iv. **Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni:** si tratta dei rapporti con gli Enti competenti della Pubblica Amministrazione relativi alla gestione degli adempimenti relativi a:
  - i. gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
  - ii. gestione dei trattamenti previdenziali ed assunzioni agevolate o di personale appartenente a categorie protette;
  - iii. gestione degli adempimenti a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi;
  - iv. gestione degli adempimenti e delle comunicazioni legate allo svolgimento dell'attività artistica della Società,
- v. **Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali:** si tratta delle attività di gestione della richiesta e del mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi quali ad esempio per l'occupazione di suolo pubblico, per l'agibilità dei Cinema, ecc..
- vi. **Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta La Società:** si tratta delle attività connesse alla gestione delle ispezioni e/o istruttorie da parte di soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio (es. il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Corte dei Conti, INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, SIAE, ecc.).
- vii. **Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici:** si tratta delle attività di predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento dei contributi, alla gestione degli stessi e alla rendicontazione delle relative spese.
- viii. **Gestione del personale e dei rapporti sindacali:** si tratta delle attività di assunzione, amministrazione e gestione del personale, amministrativo, tecnico, di figure dirigenziali necessarie allo svolgimento delle attività della Società e dei relativi rapporti sindacali. Per le assunzioni, la Società si attiene alle disposizioni legislative vigenti.
- ix. **Gestione contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali:** si tratta dell'attività inerente la gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società e (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.

- x. **Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza:** si tratta delle attività di gestione ed autorizzazione delle spese sostenute da dipendenti e collaboratori della Società nell’ambito dell’esecuzione delle proprie mansioni (es. trasporto e alloggio in occasione di trasferte) nonché del processo di gestione delle spese di rappresentanza.
- xi. **Gestione di sponsorizzazioni, eventi, omaggi e liberalità:** si tratta delle attività di gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni dalla Società senza un corrispettivo diretto.
- Gestione dei biglietti omaggio:** si tratta delle attività di gestione dei biglietti erogati dalla Società senza un corrispettivo diretto sulla base di apposite convenzioni/accordi.
- xii. **Gestione della fiscalità:** si tratta delle attività relative alla determinazione delle imposte, di predisposizione/approvazione/presentazione dei modelli di versamento/dichiarativi (es. Modello Unico, Modello 770) e di liquidazione dei relativi tributi.

#### 4. *Il sistema dei controlli*

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

##### 4.1. *Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili*

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.

##### 4.2 *Standard di controllo specifici*

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

*i. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) definizione di regole in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 36/2023; ii) segregazione dei compiti fra le figure coinvolte nell'attività sensibile; iii) ruoli, responsabilità delle Società coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; iv) regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività sensibile, con la definizione delle modalità operative e di controllo; v) formalizzazione del contratto/ordine tra le parti; vi) l'obbligo di ottenere dai fornitori di servizi di manodopera indiretta prima della sottoscrizione del contratto copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi (es. DURC) al fine di attestare la regolarità dell'impresa per quanto concerne ad esempio gli adempimenti INPS, INAIL e/o Cassa Edile, l'elenco nominativo del personale che potrà essere impiegato nello svolgimento del servizio documentando la regolarità del rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente all'inizio del servizio (es. richiesta del permesso di soggiorno al personale dipendente), copia della documentazione relativa al sistema salute e sicurezza sul lavoro; vii) ruoli e responsabilità per l'effettuazione del controllo; viii) modalità e tempistiche per lo svolgimento del controllo; ix) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate; x) modalità di controllo della corrispondenza tra la manodopera indiretta presente presso la Società e i nominativi presenti nell'elenco fornito dalla società appaltatrice.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi predispone la Richiesta d'Acquisto, chi seleziona e sottoscrive i relativi contratti e chi ne garantisce la corretta esecuzione.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a sottoscrivere ordini/contratti, eventualmente nel rispetto dei limiti di autorità interni.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che i processi relativi alle diverse fasi dell'attività siano adeguatamente documentati.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti specifiche clausole contrattuali con tale tipologia di fornitori/subappaltatori che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Società e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 da parte dell'appaltatore; ; iii) possibilità di effettuare audit da parte della Società sui fornitori iv) rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
- v) clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti/ordini in questione nel caso di violazione di tali obblighi.

*ii. Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione dei controlli, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, sia per la verifica della titolarità del diritto d'autore sia per l'eventuale identificazione e calcolo delle royalties da riconoscere a terzi in conformità a quanto previsto nel contratto di acquisto; iii) modalità per la gestione della tracciabilità di tutte le fasi del processo, incluso l'*iter* decisionale e le relative motivazioni, con relativa documentazione a supporto; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per lo svolgimento delle attività commerciali della Società.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti da parte di terzi (es. diritto d'autore, ecc.) e chi gestisce la commercializzazione delle opere Società (es. diritto di riproduzione radio o televisiva degli spettacoli, creazione materiale audio-visivo, ecc.),

previa verifica della piena titolarità dei diritti ceduti propri e/o di terzi.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che: i) l'iter decisionale che ha caratterizzato lo svolgimento delle diverse fasi sia adeguatamente documentato e motivato; ii) la documentazione sia conservata in apposito archivio in formato digitale.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti con i terzi specifiche clausole contrattuali che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Società e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 da parte della controparte.

### **iii. Gestione delle transazioni finanziarie**

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di uno standard formalizzato per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (gestione dei pagamenti, gestione degli incassi, gestione delle fatture, riconciliazioni bancarie); ii) controlli effettuati in sede di registrazione delle fatture e dei pagamenti/incassi; iii) tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti (es. predisposizione dei documenti attestanti l'esecuzione della prestazione; registrazione della fattura, predisposizione del pagamento, riconciliazione) e alla gestione degli incassi (es. registrazione contabile dell'incasso, riconciliazione); iv) criteri e modalità con le quali devono essere gestiti/motivati i pagamenti effettuati in deroga al processo di pagamento standard (es. pagamenti di emergenza).
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi predispone la disposizione di pagamento e chi verifica la corretta compilazione della stessa, autorizzandola.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a firmare le disposizioni di pagamento, entro i limiti autorizzativi interni.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti. In particolare, i documenti necessari alla predisposizione delle dichiarazioni, compresi i documenti trasmessi dalle funzioni competenti per la compilazione delle stesse, le dichiarazioni trasmesse alla Direzione contabilità e le relative ricevute di invio devono essere opportunamente tracciate ed archiviate.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Flussi Informativi*: lo standard richiede che il Responsabile della Direzione contabilità comunichi periodicamente all'Organismo di Vigilanza eventuali pagamenti o incassi non supportati da documenti giustificativi.

### **iv. Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni**

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; ii) l'indicazione delle tipologie di adempimenti obbligatori a cui è sottoposta la Società; iii) modalità per l'individuazione / aggiornamento della lista degli adempimenti da rispettare; iv) modalità per monitorare lo svolgimento delle attività richieste per il rispetto degli adempimenti/comunicazioni di legge; v) modalità per la predisposizione ed autorizzazione delle comunicazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi predispone le comunicazioni e chi ne verifica la correttezza autorizzandone l'invio alla Pubblica Amministrazione.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le varie fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti, anche con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che il soggetto che firma la comunicazione sia

munito di apposito potere.

- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda la regolamentazione di eventuali verifiche/ispezioni da parte di funzionari pubblici e/o incaricati di pubblico servizio si rimanda allo standard di controllo relativi all'attività sensibile “Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Società”.

**v. *Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali***

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; ii) ruoli e responsabilità in capo ai soggetti apicali per quanto concerne la gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali; iii) modalità di individuazione delle principali tipologie di atti, autorizzazioni, licenze e provvedimenti in genere necessari per il corretto svolgimento dell'attività della Società, per l'ottenimento dei quali la Società intrattiene rapporti con soggetti pubblici; iv) modalità per la raccolta della documentazione/informazioni necessarie per la compilazione delle richieste; v) modalità operative e di controllo per verificare la correttezza/veridicità delle informazioni riportate nella dichiarazione da presentare; vi) modalità per la gestione degli accertamenti dall'ente in merito all'ottenimento dell'autorizzazione.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi predisponde la documentazione e chi ne verifica la correttezza, autorizzandone l'invio alla Pubblica Amministrazione.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che il soggetto che firma la documentazione sia munito di apposita procura.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le varie fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti, anche con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

**vi. *Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Società***

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) obbligo di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; ii) l'indicazione delle modalità per fornire l'accesso degli ispettori nei locali della La Società; iii) l'indicazione delle modalità per segnalare l'ispezione al responsabile gerarchico; iv) le modalità per la gestione della visita ispettiva; v) le modalità per la gestione delle richieste di documentazione; vi) la gestione dei verbali di ispezione; vii) istituzione ed aggiornamento, a cura della Responsabile identificato, di un registro delle visite ispettive indicante, per ciascuna verifica: oggetto, organo ispettivo (es. GdF, Ispettorato del Lavoro, ecc.), periodo di riferimento, elenco della

documentazione richiesta e consegnata, elenco della documentazione eventualmente non consegnata, in quanto non disponibile, eventuali rilievi/sanzioni/prescrizioni.

- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi gestisce i rapporti con la Pubblica Amministrazione durante le fasi ispettive e chi ha il compito di supervisionarne lo svolgimento (es. verifica verbale di ispezione).
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che il soggetto che firma la documentazione sia munito di apposita procura.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le varie fasi siano opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti, anche con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Flussi informativi*: lo standard concerne il dovere di segnalare al superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità emerse nel corso dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

**vii Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici**

- *Norme*: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura aziendale per la richiesta e la gestione di contributi/finanziamenti pubblici con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità; ii) coinvolgimento di più funzioni nella predisposizione di richieste inviate a soggetti pubblici; iii) ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione delle richieste; iv) modalità operative e di controllo nella gestione dei contributi/finanziamenti; v) modalità di tracciabilità dell'intero processo (ad esempio mediante una scheda di evidenza contenente il tipo di contributo/finanziamento/agevolazione, il soggetto pubblico erogante, il responsabile interno, i collaboratori/Partner esterni coinvolti, stato di avanzamento etc.) inclusa sia la documentazione relativa all'iter decisionale e alle relative motivazioni sia la formalizzazione dei principali contatti/incontri con soggetti pubblici (quali, ad esempio, i contatti preliminari, i chiarimenti in fase di istruttoria, ispezioni, i chiarimenti in fase di rendicontazione del finanziamento); vi) adeguati flussi informativi verso l'alto; vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che il soggetto che firma le dichiarazioni/comunicazioni per l'ottenimento di finanziamenti / contributi / assicurazioni sia munito di apposita procura.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi predispone le richieste di finanziamento/ rendicontazione delle spese e chi ne verifica il contenuto, trasmettendole all'Ente Erogatore/Ente Istruttore.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le varie fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti, anche con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Flussi Informativi*: lo standard richiede la predisposizione di un report periodico (quale la "scheda di evidenza") da trasmettere periodicamente all'Consiglio di Indirizzo e all'Organismo di Vigilanza.
- *Documentazione*: lo standard richiede che i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività aziendale siano adeguatamente documentati; iii) la documentazione sia conservata in apposito archivio.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche

corruttive e/o di truffa/malversazione ai danni dello Stato.

#### **viii. Gestione del personale e dei rapporti sindacali**

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) modalità di gestione dell'iter di selezione in modo coerente con quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto collettivo di riferimento;
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che il soggetto che firma i contratti di assunzione sia munito di apposita procura.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che vi sia segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le varie fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Flussi Informativi*: lo standard richiede l'esistenza di report periodici sulle assunzioni, contenenti sia le modalità di selezione dei candidati utilizzate sia eventuali eccezioni/deroghe alle regole standard, inviati al massimo vertice aziendale e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.
- *Documentazione*: lo standard richiede che il processo di selezione/assunzione sia adeguatamente documentato, motivato ed approvato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio.

#### **ix. Gestione contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali**

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) modalità di tracciabilità del processo interno; iii) indicazione dei criteri di selezione di eventuali professionisti esterni (es. esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, ecc.) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti; iv) modalità di autorizzazione delle parcelli relative alle prestazioni ricevute dal professionista esterno; v) modalità di archiviazione della documentazione prodotta.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che esista segregazione tra chi seleziona i professionisti esterni, chi conferisce loro il mandato.
- *Pagamenti*: lo standard richiede, al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta. Lo standard richiede, altresì, che nessun pagamento in favore del professionista sia i) effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore; ii) effettuato a soggetto diverso dal professionista.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a sottoscrivere il mandato alle liti da conferire al legale esterno e le parcelli relative alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dei limiti di autorità interni.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede la definizione delle modalità e delle tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per le principali fasi dell'attività sensibile.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile e/o intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Flussi informativi*: lo standard concerne il dovere di segnalare al superiore gerarchico e/o all'ODV eventuali criticità emerse nel corso dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici.
- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

**x. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) indicazione delle tipologie di spesa che possono essere sostenute (es. trasporto, ecc.) ed eventuali limiti alle stesse; iii) iter autorizzativo e di controllo previsto per la richiesta di anticipi/ rimborsi spese; iv) modalità di rendicontazione delle spese sostenute (es. tramite la compilazione di report ed allegando i giustificativi delle spese); v) modalità per la tracciabilità delle spese eventualmente sostenute in favore di terzi (es. indicando i nominativi e la motivazione della spesa) ed eventuale iter autorizzativo previsto; vi) modalità di conservazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione tra chi compila le richieste di anticipo/rimborso, chi verifica la corretta compilazione delle stesse e chi ne autorizza la liquidazione.
- *Procure e deleghe*: lo standard richiede che i soggetti che autorizzano la liquidazione degli anticipi/note spese ai dipendenti siano dotati di adeguati poteri.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.

**xi. Gestione di sponsorizzazioni eventi, omaggi e liberalità - Gestione dei biglietti omaggio.**

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di procedure formalizzate per la gestione delle attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (es. approvazione di un budget per le sponsorizzazioni, per gli eventi o i biglietti omaggio, durata delle sponsorizzazioni, tipologia degli eventi e modalità di consegna dei biglietti ai beneficiari, ecc.); ii) modalità di tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni (con relativa documentazione a supporto) che hanno portato a sponsorizzazioni organizzazioni di eventi o alla erogazione dei biglietti omaggio; iii) tracciabilità di tutte le fasi del processo e le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: la tracciabilità del processo è garantita dall'archiviazione della documentazione rilevante in versione cartacea e/o elettronica presso le Direzioni competenti.
- *Segregazione*: lo standard richiede che esista segregazione tra chi propone sponsorizzazioni regalie, organizzazione di eventi e l'emissione di biglietti omaggio, chi ne valuta la fattibilità e chi ne autorizza l'esecuzione.
- *Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.
- *Flussi informativi*: lo standard richiede la predisposizione di un'informativa periodica, contenente l'indicazione dei contratti di sponsorizzazioni ed i benefici commerciali che ritengono acquisiti, degli eventi organizzati e dei benefici commerciali ad essi connessi, dei biglietti omaggio emessi, da trasmettere periodicamente al CdA e/o all'Organismo di Vigilanza da parte degli Uffici interessati.

**xii. Gestione della fiscalità**

- *Procedura*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) esistenza di segregazione tra chi effettua i calcoli delle principali imposte da versare (es. Direzione Contabilità, per IRAP e IVA; Ufficio Amm.ne del Personale per le ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti e per le ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi), chi ne verifica la loro correttezza (Direzione Contabilità con il supporto del fiscalista esterno) e chi sottoscrive le dichiarazioni, i documenti e gli atti in genere; iii) obbligo, in capo ai soggetti incaricati, di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Ministero delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e

- ogni altro Ente preposto, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Tracciabilità*: lo standard prevede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate. In particolare, la documentazione rilevante (es. documentazione relativa al calcolo dell'IVA, documentazione fornita agli studi esterni, F-24 per pagamento delle imposte, etc.) sottostante il processo sensibile in esame deve essere archiviata presso la Direzione Amministrativa e presso la Direzione del Personale, per quanto di competenza.
  - *Segregazione dei compiti*: lo standard prevede che il processo debba essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
  - *Procure e poteri autorizzativi*: lo standard prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto sono conferite specifiche procure per la rappresentanza Società nei rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione.
  - *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

## **PARTE SPECIALE “B”**

### **REATI SOCIETARI**

#### ***1. Le fattispecie dei reati societari richiamate dal d.lgs. n. 231/2001***

L’art. 25-ter del D.Lgs. n.231/2001 individua alcune specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Le fattispecie di cui al citato art. 25-ter, che individuano i c.d. reati societari, sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI, del Codice Civile, rubricato “Disposizioni penali in materia di Società e consorzi”.

- trattamento dati attinenti agli aspetti economici della Società;
- gestione delle operazioni / attività afferenti alla rendicontazione;
- trattamento, in generale, della documentazione dell’Ente.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente l’art 25-ter del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

#### ***- False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile)***

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### ***- Fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile)***

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

#### ***- Non punibilità per particolare tenuità (articolo 2621-ter del codice civile)***

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

- ***False comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del codice civile)***

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

- ***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 del codice civile)***<sup>50<sup>1</sup></sup>

Il reato consiste nell'effettuare false attestazioni od occultare informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- ***Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile)***<sup>51</sup>

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi della Società, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;

---

<sup>50<sup>1</sup></sup> Il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2010 e in attesa di pubblicazione in G.U., che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art 2624 c.c. non effettua il coordinamento con l'art 25 ter del d.lg. 231. Le false dichiarazioni della società di revisione vengono spostate nel d.lg., all'art 27: non si tratta peraltro di semplice spostamento, ma anche di integrazione sostanziale della disposizione, che ora contempla la particolare ipotesi di reato da parte del revisore di "ente di interesse pubblico".

- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)***

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell’interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un’altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l’autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell’ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)*** Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)***

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)***

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori; configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis del codice civile)***

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

- ***Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)***

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;

- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)***

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- ***Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)***

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

## **2. Funzioni coinvolte**

- ✓ CdA
- ✓ Direzione Amministrativa;
- ✓ Direzione Legale;
- ✓ Direzione Contabilità

## **3. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 1, le attività di Nuove Vacanze Romane “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i. Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:* riguarda le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria Società richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali.
- ii. Gestione dei rapporti con il Sindaco Unico:* si tratta dei rapporti con il Sindaco Unico con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate in virtù di quanto previsto dalla legge.
- iii. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi Società (Assemblea dei Soci, CdA e Sindaco Unico):* si tratta delle attività di predisposizione dei documenti necessari per consentire agli Organi della Società di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione (es.: calendario incontri, convocazione incontri, verbali degli incontri)

#### **4. Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- a. principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- b. standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

##### **4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili**

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- *Norme:* gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità:* gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- *Segregazione dei compiti:* gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):* gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della La Società.

##### **4.2 Standard di controllo specifici**

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

*i Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere*

- *Norme*: devono esistere ed essere diffusi al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra, strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati.
- *Istruzioni di chiusura contabile*: lo standard richiede che siano predisposte e diffuse istruzioni, rivolte alle diverse funzioni aziendali, che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione responsabile del processo di redazione del bilancio in occasione delle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione degli stessi (es. predisposizione del calendario delle chiusure contabili).
- *Modifiche ai dati contabili*: lo standard prescrive che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo con l'autorizzazione della funzione che li ha generati.
- *Tracciabilità*: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. Lo standard richiede altresì che sia disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.
- *Lettere di attestazione*: lo standard concerne l'emissione da parte della Direzione Contabilità coinvolta nel processo di formazione del bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione attestante la veridicità e completezza delle informazioni fornite.
- *Riunioni tra il Consiglio di amministrazione, Sindaco Unico e Organismo di Vigilanza*: lo standard richiede che siano effettuate una o più riunioni, con relativa stesura di verbale, tra il Consiglio di amministrazione e l'Organismo di Vigilanza che abbiano ad oggetto il progetto di bilancio qualora siano emerse eventuali criticità nello svolgimento delle attività di revisione.
- *Attività di formazione*: devono essere svolte, oltre che in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili, attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili) in favore delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti.
- *Documentazione e fascicolo di bilancio*: lo standard richiede l'esistenza di regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari dalla loro formazione ed al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (es. redazione ed emissione del bilancio civilistico, predisposizione report economico-finanziari infrannuali).
- *Codice Etico*: lo standard richiede che il Codice Etico adottato dalla Società preveda specifiche norme comportamentali per i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio (es.: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni, ecc.).

## *ii. Gestione dei rapporti con la Società di revisione.*

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che disciplini le attività di gestione dei rapporti con la Società di Revisione, con particolare riferimento a: i) modalità per la scelta della Società di Revisione e per il conferimento dell'incarico; ii) la gestione e lo svolgimento degli incontri periodici con la Società di Revisione; iii) trasmissione alla Società di revisione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che esista segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire alla Società di Revisione e chi ne autorizza l'invio.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che i principali rapporti con la Società di Revisione debbano essere opportunamente documentati ed archiviati presso gli uffici competenti, così come eventuali richieste di documentazione o rilievi.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (es. raccolta o fornitura delle informazioni da inviare alla Società di Revisione, controllo in merito alla correttezza della documentazione / informazioni raccolte).
- *Codice Etico*: lo standard prevede la formalizzazione di direttive/norme comportamentali che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti tra il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione. Inoltre, tali norme devono anche prevedere che il Responsabile della Funzione competente garantisca, nell'ambito della documentazione prodotta dalla propria Funzione, la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione fornita alla Società di Revisione.

## *iii. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi Società*

- *Documentazione*: lo standard richiede che la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali debbano essere messe agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo ed elettronico). Il processo prevede che tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo debbano avere accesso ai libri sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e le responsabilità dei soggetti, sia interni che esterni, coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile.

## **PARTE SPECIALE “C”**

### **REATI TRANSNAZIONALI, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

#### ***1. Le fattispecie dei reati richiamate dal d.lgs. n. 231/2001***

I reati richiamati e individuati nella presente parte speciale richiamano alcune specifiche ipotesi di reato, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

##### **1.1 Reati transnazionali richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n. 146**

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”).

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del Decreto in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/06, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”. Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/06 annovera le fattispecie di seguito indicate.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/73)**

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)**

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione noninferiore a venti anni.

- **Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/98)**

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello

Stato di uno straniero”. La seconda fattispecie, contenuta nell’art. 12 e nota come favoreggiamento dell’emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (...) atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina sono posti in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”.

Il comma 3-bis dell’art. 12 dispone l’aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- “il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

- ***Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

- ***Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)***

L’art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia

almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

## 1.2 Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-quater del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l’applicazione del presente articolo. Di seguito si elencano i principali reati presupposto.

### **Delitti previsti dal Codice penale:**

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (l’articolo 270 bis c.p.)***

Il reato è costituito dalla condotta di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

- ***Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)***

Il reato è costituito dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)***

Il reato è costituito dalla condotta di dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis.

- ***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)***

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.

- ***Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)***

Il reato consiste nell'istigazione a uno dei reati suddetti.

#### **Delitti previsti da leggi speciali:**

***Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.*** Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

#### **1.3 La fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116/09 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art.4, l'art. 25-novies che annovera la fattispecie di reato di seguito indicata:

#### ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

#### **1.4 Le fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto l'art. 25-octies.1 che annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

#### ***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)***

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno

a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-querter c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

***Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)***

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui

al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

## **2. *Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001***

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui ai precedenti punti, le attività di Nuove Vacanze Romane “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i. ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:*** si tratta delle attività in cui si concretizza l'approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell'attività Società e delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera, nell'ambito di appalti e subappalti.
- ii. ***Gestione delle transazioni finanziarie:*** si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
- iii. ***Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Società:*** il processo si riferisce alla gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore Società eseguite da persone fisiche o società che desiderano sostenere le attività artistiche, gli spettacoli e gli eventi organizzati dalla Società.
- iv. ***Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari:*** si fa riferimento alle attività inerenti alla gestione dei rapporti e delle informazioni riguardanti amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari in atto.
- v. ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con case di produzione e/o artisti e gruppi ospiti:*** si tratta delle attività relative alla selezione delle case di produzione, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché dei gruppi ospiti.
- vi. ***Gestione dei biglietti omaggio:*** si tratta delle attività di gestione dei biglietti erogati dalla Società senza un corrispettivo diretto sulla base di apposite convenzioni/accordi.
- vii. ***Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziari:*** si tratta dell'attività inerente la gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziari che coinvolgono la Società (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.
- viii. ***Gestione dei ricavi di biglietteria:*** si tratta delle attività di gestione dei ricavi derivanti dalla vendita ad aziende e/o soggetti privati di biglietti e abbonamenti per gli spettacoli.

### 3. Funzioni coinvolte

- ✓ Direzione Amministrativa;
- ✓ Direzione HR/Legale;
- ✓ Direzione Contabilità
- ✓ Direzione acquisti e programmazione eventi
- ✓ Direzione vendite

### 4. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.
- Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

#### 4.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- *Norme*: gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- *Segregazione dei compiti*: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure)*: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.

#### 4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

- i) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi*
- *Liste di riferimento*: esistenza di una norma che preveda: i) l’indicazione di ruoli, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento dei controlli volti a verificare l’appartenenza o meno della controparte, se non residente nei paesi dell’Unione Europea, ai nominativi indicati nelle Liste di

Riferimento contro il terrorismo; ii) l'indicazione di come segnalare alle funzioni aziendali competenti eventuali criticità rilevate; iii) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.

- *Altri Controlli*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) la definizione, in base a soglie quali-quantitative, di specifici strumenti di controllo per la gestione del rischio controparte (es. per i soggetti residenti nei paesi dell'Unione Europea: autocertificazione dell'assenza di pregiudizievoli pubblici quali protesti e procedure concorsuali, autodichiarazione antimafia, iscrizione presso Albi professionali; per persone fisiche di nazionalità diversa da quella italiana; permesso di soggiorno rilasciato dalla Prefettura; ecc.); ii) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione di tali controlli; iii) la formalizzazione dei provvedimenti da adottare in caso di mancato invio della documentazione o certificati richiesti o in casi siano evidenziate criticità (es. divieto di intrattenimento di rapporti con la controparte o sospensione di quelli esistenti); iv) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate; v) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.
- *Gestore del contratto*: lo standard prevede la formale individuazione di un soggetto che mantenendo i rapporti con i fornitori di servizi (es. appalto di lavori, ecc.) per la corretta esecuzione delle attività oggetto della fornitura nel rispetto del contratto. Come tale egli deve: i) accettare che le prestazioni indicate dal Fornitore nei SAL siano a fronte del Contratto e nel rispetto di quanto previsto nello stesso; ii) provvedere a verificare, in contraddittorio con il Fornitore, il SAL da questi emesso, con la frequenza prevista dal Contratto; iii) chiedere la sostituzione del personale del Fornitore non ritenuto adeguato all'esecuzione delle attività commissionategli; iv) garantire il rispetto delle clausole ad impatto amministrativo (penali, garanzie, collaudi, ecc.) previste contrattualmente, assicurando la necessaria informativa alla Direzione Amministrativa e, per conoscenza, alla Direzione contabilità archiviando la relativa documentazione.
- *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite nei contratti specifiche clausole contrattuali che prevedano ad esempio: i) l'obbligo per la controparte di inviare le informazioni richieste relative a vicende penali e/o certificati e/o dichiarazioni richieste per gestire il rischio controparte; ii) la facoltà alla Società di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi” all'interno delle parti speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

## **ii. Gestione delle transazioni finanziarie**

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (gestione dei pagamenti, gestione degli incassi, gestione delle fatture, riconciliazioni bancarie); ii) il divieto di eseguire ordini e/o accettare pagamenti provenienti da soggetti non identificati (es. verificando che vi sia piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto corrente su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento/incasso).

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione delle transazioni finanziarie” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

## **iii. Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Società**

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (es. soggetti incaricati della gestione dei rapporti con

i sostenitori/donatori, modalità e soggetti responsabili di eseguire i controlli sulla controparte e di garantire l'adeguata formalizzazione dell'operazione ai sensi di legge, ecc.); iii) previsione di adeguati oneri formali (es. atto pubblico, contratto, lettera di accettazione, ecc.) per la gestione delle donazioni ed erogazioni liberali sulla base dell'importo e della natura del donatore (Società, persona fisica); iv) verifiche di onorabilità sulla controparte; v) verifica della corrispondenza tra il nome della controparte e l'intestazione del conto utilizzato per il pagamento; vi) modalità volte a garantire la tracciabilità del processo decisionale e di controllo che ha portato all'accoglimento della donazione/liberalità; vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.
- *Codice Etico*: lo standard concerne l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia che, prevede di stabilire relazioni o stipulare contratti con terzi che non possano generare rischi reputazioni. A tal fine i dipendenti ed i Collaboratori devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

**iv. *Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari***

- *Codice Etico*: lo standard concerne l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, preveda a) l'obbligo di segnalare alla Direzione competente la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni; b) il divieto da parte della funzione destinataria della segnalazione di indurre o favorire i soggetti di cui alla precedente lettera a) a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

**v. *Gestione di sponsorizzazioni, eventi, omaggi e liberalità - Gestione dei biglietti omaggio***

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione dei biglietti omaggio” all'interno delle parti speciali A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

**vi. *Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziari***

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziari” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

**vii. *Gestione dei ricavi di biglietteria***

*Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità delle Direzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) segregazione dei compiti fra le figure coinvolte nell'attività sensibile; iii) regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività sensibile, con la definizione delle modalità operative e di controllo (es. modalità di controllo e riconciliazione degli incassi di biglietteria); iv) divieto di accettare l'utilizzo di carte di credito da parte di soggetti non titolari della medesima; vi) prevedere, all'interno dei contratti con i provider esterni, controlli e misure atti ad evitare comportamenti che possano costituire un reato previsto dall'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001; vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

*Tracciabilità*: lo standard richiede che la documentazione a supporto delle principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate.

*Procure e deleghe*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di adeguati poteri siano autorizzati a concedere sconti ai clienti, nei limiti dei poteri interni.

*Ruoli e Responsabilità:* lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.

## **PARTE SPECIALE “D” – REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SULLAVORO**

### **1 *Le fattispecie dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal d.lgs. n. 231/2001.***

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

#### ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### ***Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)***

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguitabile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- a. grave:
  - i. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  - ii. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- b. gravissima se dal fatto deriva:
  - i. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - ii. la perdita di un senso;
  - iii. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  - iv. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

#### **Sanzioni**

L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

1. in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo

- 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
2. salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
3. in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

#### Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, rappresenta le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

## 2 *Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001*

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, le attività “sensibili” di Nuove Vacanze Romane, di seguito elencate:

- i. **Pianificazione:** si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
- ii. **Attuazione e funzionamento:** si tratta delle attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze. In particolare:
  - a. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  - b. attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  - c. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  - d. gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
- iii. **Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza.

## 3 *Funzioni coinvolte*

**Datore di Lavoro**

**RSPP;**

**Direzione Amministrativa;**

**Direzione HR e Legale;**

## 4 *Il sistema dei controlli*

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

### 4.1 *Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili*

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- *Norme*: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- *Segregazione dei compiti*: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure)*: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove necessario, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

## 4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

### i. Pianificazione

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Piani di miglioramento e di investimento*: esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti, che:
  - contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche e di equipaggiamento);
  - sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
  - preveda le responsabilità in materia di approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese corrente e pluriennali in tema di salute, sicurezza e ambiente.
- *Normativa aziendale - Prescrizioni legali ed altre*: esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
  - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
  - l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
  - le modalità di diffusione delle stesse.

### ii. Attuazione e funzionamento

In merito all'organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli standard di controllo specifici sono:

- *Norme e documentazione del sistema*: esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza. In particolare, le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.
- *Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro (DdL)*: esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del datore di lavoro (di seguito anche "DDL") che tengano conto della struttura organizzativa del settore di attività produttiva. OK

- *Organizzazione e Responsabilità – RSPP / Medico Competente / Incaricati Emergenze*: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche “RSPP”), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che: OK
- definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
- prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.
- *Sistema di deleghe di funzioni*: qualora il Datore di lavoro intenda istituire un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza, tali deleghe sono elaborate secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale; effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale del delegato;
- vigilanza sull’attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
  - certezza, specificità e consapevolezza.
- *Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità*: esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare, tale norma:
  - identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza;
  - identifica le responsabilità per la verifica, l’approvazione e l’aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  - identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
  - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
  - prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all’interno dell’azienda;
  - prevede l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
  - prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti
  - prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- *Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*: esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
  - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
  - l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- *Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni*: esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l’affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DdL. In particolare, tale norma:
  - definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute;
  - definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;
- *Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI)*: esistenza di una norma aziendale per la

gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare, tale norma:

- definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI.
- *Gestione delle emergenze*: esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare, tale norma prevede:
  - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
  - l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
  - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
  - l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- *Gestione del rischio incendio*: esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare, tale norma contiene:
  - ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.FF.;
  - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
  - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
  - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.
- *Riunioni periodiche*: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti, la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.
- *Informazione e Formazione*: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali norme devono, tra l'altro, contenere:
  - la previsione di attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente etc.) e, laddove applicabile, le istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
  - la definizione della periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore, nel rispetto della normativa vigente;
  - la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso
  - un "Piano di Formazione" su base annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.
  - *Addestramento*: esistenza di una procedura aziendale che regolamenti le attività di addestramento. In particolare, tale norma prevede:
    - ruoli e responsabilità nel processo di gestione dell'attività di addestramento;

- tempistica delle attività di addestramento ai fini della prevenzione e protezione;
- ambito, contenuti e modalità dell’addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell’uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento:* esistenza di una norma aziendale che definisce:
- modalità e contenuti dell’informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l’insieme delle norme e prescrizioni che un’impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’opera.
- *Gestione degli asset:* esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l’integrità ed adeguatezza. In particolare, tale norma deve:
  - definire ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
  - prevedere periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
  - prevedere la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

### **iii. Controllo e azioni correttive**

- In merito all’organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli standard di controllo specifici sono: *Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni:* esistenza di una norma aziendale che indichi:
  - ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
  - ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
  - modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  - ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti):* esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per:
  - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
  - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
  - i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza);
  - altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie:* esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Audit:* esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare, tale norma definisce:
  - le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
  - le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive;

- *Reporting*: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

## **PARTE SPECIALE “E”**

## **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

### **1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-octies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

#### ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

#### ***Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare

l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che

antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

### ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

### ***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)***

L'art. 648 ter.1 c.p. incrimina "...chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa...".

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque

anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. La pena è aumentata quando i

fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

## 2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le attività di Nuove Vacanze Romane “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i. **Gestione delle transazioni finanziarie:** si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.
- ii. **Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Società:** il processo si riferisce alla gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore Società eseguite da persone fisiche o società che desiderano sostenere le attività artistiche, gli spettacoli e gli eventi organizzati dalla La Società.
- iii. **Gestione dei ricavi di biglietteria:** si tratta delle attività di gestione dei ricavi derivanti dalla vendita ad aziende e/o soggetti privati di biglietti ed abbonamenti per gli spettacoli della La Società.
- iv. **Gestione della vendita della pubblicità:** il processo si riferisce alle attività legate alla vendita degli spazi pubblicitari.
- v. **Gestione della fiscalità:** si tratta delle attività relative alla determinazione delle imposte, di predisposizione/approvazione/presentazione dei modelli di versamento/dichiarativi (es. Modello Unico, Modello 770) e di liquidazione dei relativi tributi.

## 3. Funzioni coinvolte

- ✓ Direzione Amministrativa;
- ✓ Direzione Contabilità
- ✓ Direzione HR e Legale;

## 4. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- 4.1 principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- 4.2 standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

#### **4.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili**

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- *Norme*: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; (iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- *Segregazione dei compiti*: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure)*: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

#### **4.2 Standard di controllo specifici**

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

##### **i. Gestione delle transazioni finanziarie**

- *Norma*: lo standard richiede l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, tra gli altri, preveda controlli volti a garantire che:
  - il pagamento non sia, in nessun caso, effettuato su conti correnti cifrati;
  - il pagamento non sia effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti “paradisi fiscali”, o in favore di società *off shore*; eventuali eccezioni devono essere autorizzate dai Vertici Società e comunicate all'Organismo di Vigilanza;
  - divieto di utilizzare, per la realizzazione di qualunque operazione di incasso, pagamento o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, istituti di credito privi di insediamenti fisici (istituti virtuali) o operatori finanziari non abilitati
  - il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
  - il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla Società non sia effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, salvo cessione del relativo credito autorizzata formalmente dalla Società;
  - il pagamento non sia eseguito in contante (ad eccezione della piccola cassa);
  - il pagamento non sia effettuato su conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si

rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione delle transazioni finanziarie” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

#### ***ii. Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Società***

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo; ii) il divieto di accettare donazioni in contanti; iii) il divieto di accettare donazioni da conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Società” all'interno della parte speciale C “Reati Transnazionali, Contrabbando, Delitti di Criminalità Organizzata - Delitti con finalità di terrorismo - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

#### ***iii. Gestione dei ricavi di biglietteria***

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione dei ricavi di biglietteria” all'interno della parte speciale C “Reati transnazionali, contrabbando, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

#### ***iv. Gestione della vendita della pubblicità***

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda, tra l'altro: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo per lo svolgimento dell'attività sensibile in oggetto; ii) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell'attività sensibile; iii) formalizzazione della vendita di pubblicità tramite la definizione di appositi accordi sottoscritti dalle parti; iv) modalità per la definizione dei corrispettivi ed iter autorizzativo previsto per la conclusione di accordi con fornitori di prestazioni professionali nell'ambito delle attività considerate (es. agenzia pubblicitarie, ecc.); v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che la documentazione relativa sia al processo decisionale interno che alle verifiche svolte sia adeguatamente tracciata ed archiviata.
- *Clausole 231*: esistenza di clausole contrattuali con cui la controparte si impegna a rispettare quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dalle regole di comportamento in materia adottate dalla Società;
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la predisposizione e lo sviluppo delle iniziative di sponsorizzazione e per la stipula dei contratti di vendita di spazi pubblicitari.

#### ***v. Gestione della fiscalità***

- *Procedura*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda, tra l'altro:
  - i) segregazione tra chi effettua i calcoli/ conteggi delle ritenute da versare, chi ne verifica la loro

correttezza; ii) modalità atte a garantire la tracciabilità dei controlli svolti; iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione della fiscalità” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

## **PARTE SPECIALE “F”**

### **DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

#### **1. Le fattispecie di delitti contro la personalità individuale richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-terdecies e l'art. 25-quinquies del Decreto annoverano le fattispecie di seguito indicate.

#### ***Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a. con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

#### ***Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)***

Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio

o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

#### ***Prostitutione minore (art. 600-bis c.p.)***

Costituito dare tipi di condotte: l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

#### ***Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.)***

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

#### ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)***

Punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p.

#### ***Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)***

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

La fattispecie delittuosa punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

#### ***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

Consiste nell'induzione, con gli stessi "strumenti" di cui all'art. 600 c.p., "a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno".

### ***Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)***

Consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli "stati" di cui all'art. 600 c.p.

### ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)***

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

## **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività di Nuove Vacanze Romane “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:* si tratta delle attività in cui si concretizza l'approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell'attività della La Società, e delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera, nell'ambito di appalti e subappalti.
- ii. Gestione del personale e dei rapporti sindacali:* si tratta delle attività di assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei relativi rapporti sindacali.
- iii. Gestione delle proiezioni:* si tratta della attività di riproduzione dei contenuti cinematografici.

## **3. Funzioni coinvolte**

- Direzione Amministrativa;**
- Direzione HR e Legale**
- Direzione IT**

## 4. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

### 4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- *Norme*: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- *Segregazione dei compiti*: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procura)*: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

### 4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

#### i. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) definizione di regole in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 36/2023; ii) segregazione dei compiti fra le figure coinvolte nell'attività sensibile; iii) ruoli, responsabilità delle Funzioni coinvolte e modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività sensibile in oggetto. iv) formalizzazione del contratto/ordine tra le parti; v) richiesta di certificazione di provenienza legale del materiale da proiettare vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante; vii) l'obbligo di ottenere dai fornitori di servizi cinematografici da proiezione la sottoscrizione di clausole contrattuali che obbligano i fornitori a garantire la liceità dei contenuti.; viii) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate;
- *Gestore del contratto*: lo standard prevede la formale individuazione di un soggetto che mantenga i rapporti con i fornitori per la corretta esecuzione delle attività oggetto della fornitura nel rispetto del contratto. Come tale egli deve: i) chiedere la sostituzione del personale del Fornitore non ritenuto adeguato all'esecuzione delle attività commissionategli; ii) garantire il rispetto delle clausole previste contrattualmente.

*Contratti:* lo standard richiede che siano inserite all'interno dei contratti specifiche clausole contrattuali con tale tipologia di fornitori che prevedano, ad esempio: i) rispetto dei principi etici adottati dalla Società; ii) obbligo di accettazione del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/01 iii) obbligo per i fornitori di garantire la liceità dei contenuti; v) clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti/ordini in questione nel caso di violazione di tali obblighi Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi” all'interno della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e nella parte speciale C “Reati transnazionali, contrabbando, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo, induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

#### ***ii. Gestione del personale e dei rapporti sindacali:***

- *Norme:* lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) controlli da effettuare sul rispetto degli orari lavorativi previsti da contratto; ii) definizione delle modalità di gestione di eventuali criticità rilevate nella fase di timbratura; iii) modalità di gestione e controlli relativi agli spostamenti di riposo, ai riscatti e alle conseguenti maggiorazioni accreditate ai dipendenti; iv) metodi e controlli di sorveglianza nonché modalità di informazione circa la videosorveglianza al dipendente, in fase di assunzione, definiti dall'accordo sindacale in essere; v) modalità di gestione delle ferie, dei permessi, degli straordinari e di qualsiasi eccezione all'orario di lavoro.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione del personale e dei rapporti sindacali” all'interno della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

#### ***iii. Gestione delle proiezioni***

- *Norme:* lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) modalità di segnalazione di contenuti sospetti prima della proiezione ii) contatti di riferimento presso le Forze dell'Ordine (Polizia Postale) iii) indicazioni chiare per sospendere immediatamente una proiezione in caso di dubbi sulla illecità dei contenuti durante la proiezione; iii) modalità informative per il pubblico sulla classificazione delle opere; controllo dell'accesso del pubblico con riferimento al rispetto dei divieti di età per la visione di contenuti per adulti.

## **PARTE SPECIALE “G”**

### **REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

#### **1 *Le fattispecie dei delitti informatici richiamate dal d.lgs. n. 231/2001***

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 24-bis del Decreto annoverano le fattispecie di reato indicate di seguito:

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, nel testo del D.lgs. 231/01 l'art. 24 bis in base al quale:

- a. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- b. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615- quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- c. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640- quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- d. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

seguito si riporta una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis.

#### ***Documenti informatici (art. 491 -bis del codice penale)***

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la

reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

***Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)***

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)***

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*** Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.)***

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante

qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinque c.p.)***

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)***

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)***

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)***

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

### ***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)***

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

### ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)***

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## **2 Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i. Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica:** riguarda le attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione del processo di creazione/trattamento/archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da e verso l'esterno, gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione, la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) nonché della gestione dei software e/o banche dati protetti da licenza.

## **3 Funzioni coinvolte**

**Direzione IT**

**Direzione Amministrativa;**

## **4 Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;

- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

#### **4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili**

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- *Norme*: gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- *Segregazione dei compiti*: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure)*: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della La Società.

#### **4.2 Standard di controllo specifici**

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le attività sensibili individuate, sono quelli di seguito descritti:

- **Disposizioni sulla Sicurezza Informatica**: esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l’altro:
  - le modalità di comunicazione anche a terzi;
  - le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.
- **Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni**: esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all’azienda e gli obblighi dei medesimi nell’utilizzo dei sistemi informatici. Esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all’azienda e gli obblighi dei medesimi nell’utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l’elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- **Classificazione e controllo dei beni**: esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l’identificazione e la classificazione degli assets (ivi inclusi dati e informazioni).
- **Sicurezza fisica**: esistenza di uno strumento normativo che disponga l’adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

- **Gestione delle comunicazioni e dell'operatività:** esistenza di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo assicura:
  - il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
  - la protezione da software pericoloso;
  - il backup di informazioni e software;
  - la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
  - gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
  - una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
  - il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
  - la gestione di dispositivi rimovibili.
- **Controllo degli accessi:** esistenza di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo prevede:
  - l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
  - le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
  - una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
  - la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
  - la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
  - l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
  - la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
  - la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
  - la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
  - i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.
- **Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica:** esistenza di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:
  - appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
  - l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
  - la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
  - l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive;
  - appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
  - l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che

potrebbero generare problemi in futuro;

- l'utilizzo di basi dati informative per supportare la **risoluzione degli Incidenti**;
  - la manutenzione delle basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi workaround e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
  - la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.
- 
- ***Audit/Monitoraggio***: esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.
  - ***Crittografia***: esistenza di uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo sull'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.
  - ***Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi***: esistenza di uno strumento normativo che definisca:
    - l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
    - la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
    - la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
    - la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.
  - ***Amministratori di sistema***: esistenza di uno strumento normativo che preveda:
    - la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e alle attività eseguite dagli amministratori di sistema, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
    - specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
    - la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

## **PARTE SPECIALE “H”**

### **CONTRAFFAzione E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

#### **1. Le fattispecie dei reati di contraffazione e delitti contro l'industria e commercio richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato (art. 17, c. 7) l'art. 25-bis del d.lgs. 231/01 e introdotto (art. 15 c. 7) il nuovo art. 25-bis.1.

L'articolo 25-bis annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'articolo 25-bis.1 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, 2 c., c.

p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la voluntas legis, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

- ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocimento all'industria nazionale.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all’industria nazionale, elemento costitutivo dell’art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all’industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all’estero, il mancato incremento degli affari, l’offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

#### ***- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

#### ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per “porre in vendita” si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per “mettere in circolazione” si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell’azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione “sostanze alimentari” è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall’industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai

requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

- ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).***

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di "porre in vendita" o "mettere in circolazione" si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per "nomi" si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p..

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

La norma incriminatrice condanna, salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

- ***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)***

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

## 2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i. ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:*** si tratta delle attività in cui si concretizza l’approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell’attività della Società.

## 3. Funzioni coinvolte

- Direzione Amministrativa;
- Direzione HR e Legale
- Direzione Vendite
- Direzione programmazione ed eventi

## 4. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

### 4.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

**Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

**Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

**Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

**Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; chiaramente definiti e conosciuti all'interno della La Società.

## 4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

### i *Creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti contenenti marchi della Società*

- Norme: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda fra l'altro: i) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, incluse le responsabilità del licenziatario; ii) definizione delle modalità operative e di controllo (es. verifica che il licenziatario rispetti gli standard qualitativa del progetto e/o che le iniziative promozionali proposte dal licenziatario siano in linea con le strategie di comunicazione della La Società; autorizzazione alla vendita delle registrazioni delle sole opere per le quali si è acquistata la titolarità dei diritti d'autore); iii) approvazione del progetto di merchandising/ progetto editoriale relativo all'utilizzo del marchio della Società, e la corrispondenza del progetto con quanto previsto dagli accordi contrattuali; iv) verifica interna della titolarità dei diritti d'autore prima di rilasciare l'autorizzazione del progetto editoriale; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Codice Etico:* lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di contraffazione.
- *Contratti:* lo standard richiede che siano incluse opportune clausole contrattuali che: i) vietino alla controparte/licenziatario in esecuzione del contratto stipulato con la Società, di contraffare brevetti, modelli e disegni e/o commercializzare prodotti, apponendo i marchi di proprietà della La Società, contraffatti e/o di provenienza illecita; ii) prevedano una manleva per la Società da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dalla controparte/licenziataria.

### ii *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:*

- *Contratti:* lo standard richiede che siano incluse opportune clausole contrattuali che: i) vietino al fornitore di beni in esecuzione del contratto stipulato con la Società, di contraffare brevetti, modelli e disegni o fornire beni contraffatti e/o di provenienza illecita; ii) contengano una dichiarazione con la quale il fornitore garantisce di aver pieno, libero e incondizionato diritto di produrre e/o vendere i beni oggetto della fornitura senza incorrere in violazioni di diritti di terzi, inclusi diritti di marchio, diritti di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, e in generale diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali; iii) prevedano

una manleva per la Società da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dal fornitore.

- *Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di contraffazione e violazione dei diritti legati alle opere dell'ingegno.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze *e servizi*” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, nella parte speciale C “Reati transnazionali; contrabbando; delitti di criminalità organizzata; delitti con finalità di terrorismo; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e nella parte speciale F “Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e Xenofobia”.

## **PARTE SPECIALE “I”**

### **DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

#### **1. Le fattispecie dei delitti in violazione del diritto d'autore richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-novies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

*Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)*

La norma incriminatrice punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

*Reati previsti dall'art.171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risultò offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)*

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui all'art.171, comma 1 sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera medesima, qualora ne risultò offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

*Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941)*

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori

*Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941)*

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

*Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita*

*o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);*

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,

l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinque, ovvero

distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro

15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a- bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

#### ***Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)***

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

#### ***Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).***

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

## **2. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività "sensibili" e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i ***Creazione/messa in scena di opere cinematografiche e gestione dei relativi acquisti dei diritti d'autore:*** l'attività sensibile si riferisce all'acquisizione dei diritti di autore, d'immagine e connessi di terzi strumentali alla messa in scena delle opere cinematografiche, nonché di gestione di eventuali contestazioni ricevute da terzi.
- ii ***Cessione a terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale:*** si tratta delle attività che si concretizzano nella stipula di contratti con terzi relativi alla cessione dei diritti di ripresa, registrazione e/o di riproduzione degli spettacoli Società(es. attraverso la realizzazione di materiale audio-visivo, attraverso la concessione della diretta televisiva o radio, ecc.), nonché le attività di verifica della titolarità dei diritti di terzi e/o di rendicontazione delle royalties da riconoscere agli artisti nel rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti.
- iii ***Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica:*** riguarda le attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione del processo di creazione/trattamento/archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da e verso l'esterno, gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione, la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) nonché della gestione dei software e/o banche dati protetti da licenza.
- iv ***Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore Società e della vendita della pubblicità:*** il processo si riferisce alle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole aziende al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione della Stagione Artistica della Società, nonché alle attività legate alla vendita degli spazi pubblicitari.
- v ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con le case di produzione:*** si tratta delle attività relative alla selezione delle case di produzione, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché dei gruppi ospiti.
- vi ***Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna:*** il processo si riferisce alle attività di definizione e implementazione degli strumenti promozionali e/o di comunicazione esterna (es. locandine, manifesti, materiale fotografico, messaggi pubblicitari, contenuti presenti all'interno del sito web e/o comunicati stampa, ecc.), con particolare riferimento alla corretta gestione delle liberatorie dei diritti di terzi (es. diritto di immagine, diritto d'autore, ecc.).

### 3. Funzioni coinvolte

**Direzione Amministrativa;**

**Direzione HR e Legale;**

**DirezioneIT;**

**Direzione Programmazione ed eventi**

**Direzione Comunicazione**

## 4. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

### 4.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- *Norme*: gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- *Segregazione dei compiti*: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure)*: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.

### 4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

- i. *Creazione/messa in scena di opere cinematografiche e gestione dei relativi acquisti dei diritti d’autore*
  - *Norme*: lo standard richiede l’esistenza di una norma che definisca fra l’altro: i) le modalità di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di diritti d’autore, d’immagine e connessi di terzi strumentali alla realizzazione e messa in scena delle opere cinematografiche della Società; ii) le modalità operative per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti

d'autore, d'immagine e connessi di terzi, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties; iii) le modalità di ricezione e di trattamento delle contestazioni ricevute da terzi, nonché di veicolazione al Consiglio di Amministrazione per il relativo processo decisionale.

- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la creazione/messa in scena di opere cinematografiche e per l'acquisizione dei relativi diritti d'autore, d'immagine e connessi di terzi.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi acquisisce i diritti di autore, d'immagine e connessi di terzi e chi gestisce la commercializzazione delle opere Società (es. diritto di riproduzione radio o televisiva degli spettacoli, creazione materiali audio-visivo, ecc.), previa verifica della piena titolarità dei diritti di autore da cedere, siano essi di proprietà Società sia essi di proprietà di terzi (es. artisti, case editrici, ecc.).
- *Contratti*: lo standard richiede che siano incluse opportune clausole contrattuali che prevedano una manleva per la Società da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di autore. *Codice Etico*: lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico il divieto di violare i diritti d'autore relative ai diritti di immagine e/o ad opere dell'ingegno altrui.

#### ***ii. Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale***

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che definisca fra l'altro: i) ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione dei controlli, prima della sottoscrizione del contratto di vendita, sia per la verifica della titolarità del diritto d'autore sia per l'eventuale identificazione e calcolo delle royalties da riconoscere a terzi in conformità a quanto previsto nel contratto di acquisto.
- *Codice Etico*: lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico è fatto divieto di violare i diritti d'autore e/o ad opere dell'ingegno di terzi.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile “Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

#### ***iii. Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica***

- *Norme*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) modalità per acquisto di software e banche dati protetti da licenze; ii) modalità per l'installazione e utilizzo di software e banche dati protetti da licenze; iii) monitoraggio in merito al corretto utilizzo di software e banche dati protetti da licenze.
- *Codice Etico*: lo standard richiede che sia previsto esplicitamente all'interno del Codice Etico è fatto divieto di produrre, distribuire o cedere a terzi i contenuti delle banche dati e che è fatto divieto duplicare software, programmi ed altre opere dell'ingegno coperti da licenze.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile “Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica” all'interno della parte speciale G “Reati informatici e di trattamento illecito dei dati”.

#### ***iv. Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore Società e della vendita della pubblicità***

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto per l'attività sensibile “Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore Società e della vendita della pubblicità” all'interno della parte speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.

**v. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con case di produzione**

- *Norme*: lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei processi relativi all’attività in oggetto con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) le modalità di acquisizione e gestione della liberatoria degli artisti; ii) le modalità operative per il monitoraggio della sussistenza e/o persistenza nel tempo dei diritti d’autore, nonché di calcolo e rendicontazione di eventuali royalties. (attività presente)

**vi. Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna**

- *Norme*: lo standard richiede l’esistenza di una norma che preveda, tra l’altro: i) le fasi che caratterizzano il processo di realizzazione o aggiornamento degli strumenti promozionali; ii) l’indicazione delle modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito alla correttezza delle informazioni riportate e alla titolarità dei diritti di immagine e/o d’autore; iii) l’indicazione delle modalità per assicurare che il materiale promozionale/comunicati stampa realizzati non contengano immagini protette da diritto di autore e/o eventualmente la richiesta della preventiva autorizzazione alla loro pubblicazione; iv) ruoli, responsabilità e modalità per l’approvazione degli strumenti promozionali e la loro diffusione alle varie funzioni aziendali coinvolte; v) l’indicazione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione ed aggiornamento dei contenuti esterni (es. pubblicati sul sito della Società, comunicati stampa).
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi predisponde gli strumenti promozionali e/o comunicati stampa, chi effettua le verifiche in merito alla correttezza delle informazioni contenute e/o alla titolarità dei diritti di immagini protette da diritto di autore, chi approva lo strumento promozionale e chi è responsabile della loro attuazione.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che la documentazione relativa sia al processo decisionale interno che alle verifiche svolte (es. corretto uso delle immagini), sia adeguatamente tracciata ed archiviata.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnate le responsabilità interne per la predisposizione e l’aggiornamento degli strumenti promozionali e/o di comunicazione esterna.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile si rimanda a quanto previsto per l’attività sensibile “Definizione ed attuazione degli strumenti promozionali e delle attività di comunicazione esterna” all’interno della parte speciale F “delitti contro la Personalità Individuale, Razzismo e Xenofobia”.

## PARTE SPECIALE “L”

### REATI AMBIENTALI

#### 1. Le fattispecie dei reati ambientali richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il d.lgs. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l’art. 25-undecies nel d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell’ente ai reati ambientali.

Inoltre, in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n.68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che, con l’art.1 c.8, modifica l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l’ambiente.

Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della società. Sono indicati in carattere corsivo le fattispecie di reato che non sono applicabili alle attività svolte dalla Società.

#### ***Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)***

*Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all’interno di un sito protetto.*

#### ***Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)***

*Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:*

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell’autorizzazione o dell’Autorità (art. 137, comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13).

#### ***Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati

ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a) ;
- *deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);*
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256., comma 1 lett. b));
- *realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);*
- *realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);*
- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI/RENTRI;
- *esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE<sup>53</sup> (art. 259, comma 1);*
- predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI/RENTRI- Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);
- trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI/RENTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8).

#### ***Traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)***

*Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.*

#### ***Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

#### ***Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06)***

*La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.*

#### ***Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/07)***

*Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.*

#### ***Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge

28/12/1993 n° 549, Art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

### ***Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/92)***

*Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm.ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.*

### ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

*Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che cagionino compromissione o deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

### ***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

*Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

### ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)***

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

### ***Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)***

*Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alle condotte abusive di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, fornitura, detenzione, trasferimento, abbandono di materiale ad alta radioattività; è punito anche il detentore che si disfa illegittimamente di tale materiale.*

### ***Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)***

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

## **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di Nuove Vacanze Romane, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione dei reati c.d. “presupposto”. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

- generazione di rifiuti, deposito temporaneo e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
- gestione amianto
- gestione delle emergenze ambientali;
- qualifica dei fornitori - terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale;
- monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale;

## **3. Funzioni coinvolte**

**Datore di Lavoro;**  
**RSPP**  
**Direzione Amministrativa**

## **4. Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l'ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

## 4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- *Norme*: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- *Segregazione dei compiti*: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure)*: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove necessario, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

## 4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle attività sensibili individuate:

- i. ***Impegno alla tutela dell'ambiente***: esistenza di un documento approvato dal CdA (es.: codice etico) contenente l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale e alla prevenzione dell'inquinamento. Il documento è adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione.  
Definizione di responsabilità in materia di approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in materia di ambiente.
- ii. ***Prescrizioni normative e autorizzative***: esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:
  - l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
  - l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
  - l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
  - la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- iii. ***Generazione di rifiuti, deposito temporaneo e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero***:

esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall’organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare, tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative. La normativa aziendale prevede inoltre il divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

**iv. *Gestione amianto:*** esistenza di una normativa aziendale che disciplini le modalità di gestione delle attività di identificazione, monitoraggio e bonifica dell’amiante e dei materiali contenenti amianto, in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare, la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per

- l’identificazione dell’amiante e dei materiali contenenti amianto presenti negli asset aziendali e la registrazione della tipologia, dei quantitativi e della collocazione dell’amiante presente;
- l’effettuazione delle comunicazioni agli Enti territorialmente competenti e l’identificazione del soggetto responsabile della gestione dell’amiante, ove previsto dalla normativa vigente;
- la predisposizione di un programma dei controlli e manutenzioni al fine di prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto;
- il corretto intervento in caso di presenza di materiale potenzialmente contenente amianto;
- l’affidamento degli interventi a soggetti dotati delle necessarie abilitazioni;
- la formazione e l’informazione del personale coinvolto e interessato da tali attività;
- la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dell’amiante.

**v. *Gestione delle emergenze ambientali:*** esistenza di una norma aziendale per la gestione di emergenze ambientali che preveda:

- l’identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali, ivi inclusi gli interventi di mitigazione degli impatti ambientali negativi associati a tali situazioni;
- l’identificazione delle modalità e dei tempi di revisione delle norme aziendali di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
- individua programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l’ambiente.

**vi. *Qualifica ambientale dei fornitori:*** esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di qualifica dei fornitori e successivo affidamento dei contratti.

**vii. *Reporting:*** esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso la Direzione e l’Organismo di Vigilanza. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività svolte in materia ambientale.

Il report deve assicurare che la Direzione e l’Organismo di Vigilanza sia informato circa modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura delle attività sensibili e il Modello.

## **PARTE SPECIALE “M” – REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI**

### **1. Le fattispecie dei reati di corruzione tra privati richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25-ter in relazione alla “corruzione tra privati” del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 25 ter (Reati Societari) del D.lgs. n. 231/2001 in merito alla Corruzione tra privati.

#### ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

#### ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

Chiunque offre, promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi

un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di alta utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

#### ***Pene Accessorie (art. 2635-ter c.c.)***

La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.

### **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività "sensibili" e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:* si tratta delle attività in cui si concretizza l'approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell'attività Società e delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera.
- ii. Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale:* si tratta delle attività che si concretizzano nella stipula di contratti con terzi relativi alla cessione dei diritti di ripresa, registrazione e/o di riproduzione degli spettacoli Società, nonché le attività di verifica della titolarità dei diritti di terzi e/o di rendicontazione delle royalties da riconoscere a terzi.
- iii. Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore Società e della vendita della pubblicità:* il processo si riferisce alle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole aziende al fine di ottenere finanziamenti per le attività legate alla vendita degli spazi pubblicitari.
- iv. Gestione delle transazioni finanziarie:* si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.
- v. Gestione del personale e dei rapporti sindacali:* si tratta delle attività di assunzione e gestione del personale necessarie allo svolgimento delle attività Società e dei relativi rapporti sindacali.
- vi. Gestione contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali:* si tratta dell'attività inerente alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.
- vii. Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla La Società:* il processo si riferisce alla gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore Società eseguite da persone fisiche o società che desiderano sostenere le attività artistiche, gli spettacoli e gli eventi organizzati dalla Società.
- viii. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con le case di produzione:* si tratta delle attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché dei gruppi ospiti.
- ix. Gestione dei biglietti omaggio:* si tratta delle attività di gestione dei biglietti erogati dalla Società senza un corrispettivo diretto sulla base di apposite convenzioni/accordi.
- x. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito bancario e/o assicurativo:* si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con broker assicurativi e/o istituti assicurativi per la

copertura dei rischi aziendali (es. copertura dei possibili infortuni sul lavoro, assicurazione del credito, assicurazione di prodotti/ fabbricati, responsabilità civile, ecc.), nonché dei rapporti con gli istituti bancari.

- xi. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza:** si tratta delle attività di gestione ed autorizzazione delle spese sostenute da dipendenti e collaboratori Società nell’ambito dell’esecuzione delle proprie mansioni (es. trasporto e alloggio in occasione di trasferte) nonché del processo di gestione delle spese di rappresentanza.
- xii. Gestione delle attività di promozione culturale:** si tratta dell’attività di gestione del servizio di promozione culturale offerto a determinate categorie di soggetti che possono usufruire di condizioni agevolate per l’acquisto di biglietti ed abbonamenti.
- xiii. Gestione dei ricavi di biglietteria:** si tratta delle attività di gestione dei ricavi derivanti dalla vendita ad aziende e/o soggetti privati di biglietti ed abbonamenti per gli spettacoli.

### **3. Funzioni coinvolte**

CdA;  
Direzione Vendite e Programmazione Eventi;  
Direzione IT;  
Direzione Acquisti;  
:  
Direzione Amministrativa;  
Direzione Contabilità;  
Direzione HR e Legale;

### **4. Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- a. principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- b. standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

#### **4.1. Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili**

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
  - **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
- ii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni

effettuate.

- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondono sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondono sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

## 4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

### *i. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi*

– *Codice Etico:* lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e all'interno della parte speciale C “Reati transnazionali, contrabbando, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

### *ii. Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale*

– *Codice Etico:* lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Cessione a soggetti terzi dei diritti d'autore a scopo commerciale” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

### *iii. Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore Società e della vendita della pubblicità*

– *Codice Etico:* lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore Società e della vendita della pubblicità” all'interno della parte speciale I “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”.

### *iv. Gestione delle transazioni finanziarie*

–*Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione delle transazioni finanziarie” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

#### ***v. Gestione del personale e dei rapporti sindacali***

–*Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione del personale e dei rapporti sindacali” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

#### ***vi. Gestione contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali***

–*Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

#### ***vii. Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Società***

–*Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla La Società” all’interno della parte speciale C “Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

#### ***viii. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti:***

–*Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gruppi ospiti” all’interno delle parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e all’interno della “parte speciale C “Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti

in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

#### ***ix. Gestione dei biglietti omaggio***

–*Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione degli omaggi, liberalità e contributi erogati dalla La Società” all’interno delle parte speciale C “Reati transnazionali; Contrabbando; Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.”.

#### ***x. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito bancario e/o assicurativo:***

–*Norme*: lo standard concerne l’esistenza di una procedura per la gestione dell’attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione del processo di gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi (es. la Funzione competente gestisce i rapporti con gli assicuratori per le proprie materie di competenza; ecc.); ii) modalità per la selezione degli istituti bancari e assicurativi che garantiscono la valutazione di una pluralità di offerte e basati su criteri oggettivi (es. completezza dei servizi, prezzo, ecc.); iii) previsione di un iter di valutazione/ autorizzazione ad hoc in caso di investimenti finanziari con gli istituti di credito/ assicurativi; iv) modalità per la segnalazione al proprio superiore gerarchico di eventuali criticità nella gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi; v) modalità di conservazione della documentazione rilevante prodotta.

–*Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.

–*Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l’esistenza di segregazione tra chi seleziona e negozia i termini contrattuali con le banche / broker assicurativi / istituti assicurativi, chi sottoscrive gli accordi con le banche / broker assicurativi / istituti assicurativi e chi gestisce i successivi contatti.

–*Procure e deleghe*: lo standard richiede che i soggetti che sottoscrivono gli accordi con le banche / broker assicurativi / istituti assicurativi siano dotati di adeguati poteri.

–*Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell’attività sensibile.

–*Codice Etico*: lo standard richiede che il Codice Etico adottato dalla Società preveda specifiche norme comportamentali per i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con gli istituti di credito ed assicurativi.

#### ***xi. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza***

–*Codice Etico*: lo standard richiede l’esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all’attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l’attività sensibile “Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza” all’interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

## **xii. Gestione delle attività di promozione culturale**

- Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura per la gestione dell'attività sensibile in esame che preveda al suo interno i seguenti elementi essenziali: i) ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) fasi ed attività che caratterizzano il processo di gestione delle attività di promozione culturale ; iii) chiara identificazione dei soggetti che possono beneficiare del Servizio di Promozione Culturale attraverso criteri oggettivi e documentabili; processo decisionale relativo all'identificazione dei biglietti da destinare alla promozione culturale; vi) modalità di formalizzazione degli accordi; vii) valutazione del progetto culturale e monitoraggio attuazione, pena esclusione degli interessati dai progetti di promozione culturale; viii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Tracciabilità*: lo standard prevede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in oggetto è archiviata presso le Direzioni competenti.
- Segregazione dei compiti*: lo standard richiede la segregazione dei compiti tra le Funzioni che propongono, verificano ed approvano la sottoscrizione di contratti di compravendita.
- Procure e deleghe*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a sottoscrivere gli accordi, nel rispetto dei limiti di autorità interni.
- Ruoli e Responsabilità*: lo standard concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro che sono coinvolti nell'attività sensibile.
- Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

## **xiii. Gestione dei ricavi di biglietteria**

- Codice Etico*: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione dei ricavi di biglietteria” all'interno della parte speciale C “Reati transnazionali, Contrattando, Delitti di criminalità organizzata, Delitti con finalità di terrorismo, Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e nella parte speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.

## PARTE SPECIALE “N”

### IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

#### 1. Le fattispecie dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-duodecies in relazione alla “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

#### *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione)*

L' art. 22, co. 12-bis condanna con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che assume lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

#### *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni person nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità per
- c) procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- e) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
- f) ottenuti;
- g) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

## 2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

*i. Gestione del personale e dei rapporti sindacali:* si tratta delle attività di assunzione, amministrazione e gestione del personale necessarie allo svolgimento delle attività Società e dei relativi rapporti sindacali. Per le assunzioni, la Società si attiene alle disposizioni legislative vigenti.

### 3. Funzioni coinvolte

Datore di Lavoro;  
Direzione Amministrativa;  
Direzione HR e Legale;

## 4. sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l'ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

### 4.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- *Norme:* gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità:* gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- *Segregazione dei compiti:* gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):* gli standard si fondano sul principio

secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

#### 4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

##### *i. Gestione del personale e dei rapporti sindacali*

- *Norme:* lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) la richiesta di specifica documentazione al candidato (es. per i dipendenti extra-UE richiesta del permesso di soggiorno); ii) la definizione delle modalità di gestione di eventuali criticità rilevate nella documentazione presentata dai candidati selezionati e/o nel caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione del personale e dei rapporti sindacali” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, nella parte speciale F “Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e Xenofobia” e nella parte speciale M - “Corruzione tra privati”.

## **PARTE SPECIALE “O” – REATI TRIBUTARI**

### **1. Le fattispecie di Reati Tributari richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-quinquiesdecies in relazione ai “reati tributari” del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

#### ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)***

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)***

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

#### ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)***

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si

considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

#### ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)***

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

#### ***Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)***

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non ineranza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

### ***Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)***

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.  
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

### ***Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)***

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (1).

## **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i. ***Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi:*** si tratta delle attività in cui si concretizza l'approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell'attività della Società, e delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera, nell'ambito di appalti e subappalti.
- ii. ***Gestione delle transazioni finanziarie:*** si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi e dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.
- iii. ***Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore Società e della vendita della pubblicità:*** il processo si riferisce alle attività di sviluppo, negoziazione e stipulazione di accordi di sponsorizzazione con singole aziende al fine di ottenere finanziamenti nonché alle attività legate alla vendita degli spazi pubblicitari.
- iv. ***Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:*** riguarda le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria Società richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali.

- v. **Gestione dei ricavi di biglietteria:** si tratta delle attività di gestione dei ricavi derivanti dalla vendita ad aziende e/o soggetti privati di biglietti ed abbonamenti per gli spettacoli della Società.
- vi. **Gestione dei crediti di imposta**  
si tratta delle attività relative alla richiesta di finanziamenti agevolati o a fondo perduto e dei crediti di imposta
- vii. **Gestione della fiscalità:** si tratta delle attività relative alla determinazione delle imposte, di predisposizione/approvazione/presentazione dei modelli di versamento/dichiarativi (es. Modello Unico, Modello 770) e di liquidazione dei relativi tributi.

### 3. Funzioni coinvolte

CdA;  
Direzione Amministrativa;  
Direzione Contabilità;  
Direzione Legale;

### 4. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- a. principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- b. standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

#### 4.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

*Norme:* gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

*Tracciabilità:* gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

*Segregazione dei compiti:* gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

*Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):* gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della La Società.

#### **4.2 Standard di controllo specifici**

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

##### ***i. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi***

Norme: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro di quanto di seguito indicato: i) identificazione di modalità e criteri per l'esecuzione di controlli volti alla gestione del rischio di controparte da svolgere in via preliminare rispetto alla stipula del contratto di fornitura di beni e/o servizi / affidamento dell'appalto al fornitore.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze e servizi” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” – nella parte speciale C “Reati transnazionali; Contrabbando, Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” – nella parte speciale F “Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e Xenofobia”- parte speciale H “Contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio” – parte speciale M “Reati di corruzione tra privati”.

##### ***ii. Gestione delle transazioni finanziarie:***

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione delle transazioni finanziarie” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” – nella parte speciale C “Reati transnazionali; Contrabbando, Delitti di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo; Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” – nella parte speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio” – nella parte speciale M “Reati di corruzione tra privati”.

##### ***iii. Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore Società e della vendita della pubblicità:***

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione degli accordi di sponsorizzazione a favore Società e della vendita della pubblicità” all'interno della parte speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio” nella parte speciale I “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore” nella parte speciale M “Reati di corruzione tra privati”.

##### ***iv. Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:***

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a

quanto riportato per l'attività sensibile “Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere” all'interno della parte speciale B “Reati societari”.

#### **v. Gestione dei ricavi di biglietteria:**

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione dei ricavi di biglietteria” all'interno della parte speciale C “Reati transnazionali, contrabbando - delitti di criminalità organizzata - delitti con finalità di terrorismo - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e nella parte speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio”.

#### **vi. Gestione dei crediti di imposta**

- *Norme:* lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, i) di identificazione di ruoli e responsabilità per la gestione dei crediti di imposta in ogni fase, dalla richiesta all'utilizzo, passando per la rendicontazione. ii) definizione degli adempimenti necessari per garantire trasparenza e tracciabilità delle attività prodromiche all'ottenimento dei crediti di imposta, iii) istituzione di un sistema di verifica interna

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione della fiscalità” e “Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la P.A.”

#### **vii. Gestione della fiscalità:**

- *Norme:* lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro di quanto di seguito indicato: i) definizione delle principali tipologie di adempimenti fiscali (IRAP, IVA, ritenute sui redditi da lavoro autonomo e redditi da lavoro autonomo e redditi da lavoro dipendente); ii) strumenti che permettono di determinare, partendo dal risultato ante-imposte, le basi imponibili e le imposte; iii) modalità operative volte ad assicurare il costante aggiornamento in relazione alle novità fiscali intervenute; v) modalità operative che prevedano il riporto alla direzione Amministrazione delle operazioni aventi rilevanza fiscale (ad esempio attraverso appositi prospetti); vi) controlli svolti per verificare la corretta contabilizzazione delle imposte; vii) modalità operative volte a garantire che la determinazione delle imposte di periodo sia effettuata successivamente alla conferma, da parte della Direzione Amministrazione, del risultato ante imposte; viii) modalità operative per verificare, anche con il supporto di soggetti autonomi e indipendenti, la corretta predisposizione delle Dichiarazioni Fiscali; ix) istituzione ed aggiornamento, ove possibile, di uno scadenzario degli adempimenti fiscali obbligatori; x) modalità con cui deve essere garantita la tracciabilità del processo interno che ha portato alla predisposizione delle dichiarazioni tributarie; xi) divieto di alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri beni o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile “Gestione della fiscalità” all'interno della parte speciale A “Reati nei rapporti con la P.A.” nella parte speciale E “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio”.

## **PARTE SPECIALE “P” – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

### **1. Le fattispecie di Delitti contro il patrimonio culturale richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodecimies* del D.lgs. n. 231/2001.

#### ***Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)***

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

#### ***Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)***

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

#### ***Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### ***Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)***

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

#### ***Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)***

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

#### ***Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)***

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

#### ***Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)***

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

#### ***Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)***

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

#### ***Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)***

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

#### ***Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)***

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### ***Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

## **2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto, le attività “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Società come previsto nelle procedure in vigore:

- i. Gestione dei beni immobili soggetti a vincolo monumentale:** riguarda il complesso di attività aventi ad oggetto la gestione dei beni immobili sottoposti a vincolo monumentale di proprietà o in uso presso la Nuove Vacanze Romane.

## **3. Funzioni coinvolte**

**Datore di Lavoro;**  
**Direzione Amministrativa;**  
**Direzione Contabilità;**  
**Direzione HR e Legale;**

## **4. Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- a. principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- b. standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l'ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

#### 4.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- *Norme*: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- *Segregazione dei compiti*: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- *Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure)*: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della La Società.

#### 4.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

##### i. *Gestione dei beni immobili soggetti a vincolo monumentale*

*Norme*: Lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i); ii) espressa previsione che, sugli immobili sottoposti a vincolo monumentale, ogni atto di demolizione, modifica o restauro sia subordinato all'autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali e ambientali, e del divieto di adibire gli immobili ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità; iii) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo e nella gestione delle richieste indirizzate alla Soprintendenza; iv) indicazione delle attività preposte alla protezione, manutenzione e conservazione degli immobili soggetti a vincolo monumentale con indicazione delle attività (nonché della loro periodicità) destinate al mantenimento dell'identità del bene e delle sue parti; v) indicazione delle attività idonee destinate a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale sottoposto a vincolo (quali ad esempio le attività volte ad evitare la distruzione, dispersione, il deterioramento, il deturpamento e l'imbrattamento dell'immobile); vi) indicazione del dovere di informare tempestivamente i diretti responsabili Società nel caso di eventi potenzialmente dannosi per la tutela del patrimonio della Società; vii) modalità di archiviazione di tutta la documentazione rilevante.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede che tutte le operazioni rilevanti inerenti gli immobili di interesse storico – culturale sottoposti a vincolo di tutela siano opportunamente tracciate ed archiviate.
- *Segregazione dei compiti*: lo standard richiede l'esistenza di segregazione dei compiti tra chi sottoscrive contratti per attività aventi ad oggetto la gestione dei beni immobili e chi verifica la corretta manutenzione dell'immobile.
- *Poteri autorizzativi e di firma*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a firmare le comunicazioni alla Soprintendenza.